



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N. 208
Data
23.05.2013

Oggetto: Servizio Patrimonio . Concessione in affitto alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, siti in via Largo Volpe n. 2 piano terra e piano 1 di mq 105. Spese contrattuali. Impegno di spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Vista la R.L. n. 12 del 06.08.1999;

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20/09/2000 avente per oggetto i criteri per l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;

Atteso che si è reso disponibile l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via LARGO VOLPE n. 2 piano terra e piano primo di mq 105, assegnato in precedenza a Nardoni Vincenza in quanto deceduta;

Atteso che sono a carico del Comune, al 50% con gli assegnatari, le spese inerenti le annualità dell'imposta di registro, in relazione all'entità del canone annuale con un minimo del 2% sull'importo annuale + marche da bollo in ragione di una marca ogni 4 facciate per due copie, (spesa comunale prevista per ogni assegnatario circa € 100,00 annuale, salvo conguaglio);

Considerato che in data 03.10.2012 è stato assegnato n. 1 alloggio popolare alla sig.ra POPA MARIANA.

Visto il Regolamento per gli assegnatari degli alloggi medesimi approvato con det. N. 156/2007 di questo servizio;

Vista la legge n. 392/1978;

Vista la L.R. n. 25/1997;

Vista la L.R. n.12/1999;

Vista la legge regionale n. 30/1990;

Vista la legge regionale n. 25/1997;

Vista la legge n. 127/1997;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli art. 3 e 17 del Dec. Leg. 25 febbraio 1995, n. 77, inerente "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

Viste le vigenti deliberazioni di Giunta Comunale in merito alle assegnazioni delle responsabilità di servizio per l'anno corrente;

Visto il Dec.Legs/vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1)-di impegnare l'ulteriore spesa di € 100,00 per l'anno 2013 (50% a carico del Comune), ricorrente anche per gli anni successivi, salvo conguagli, per impegni contrattuali relativo all' assegnazione dell' alloggio popolare, sito in via Largo Volpe n. 2 alla sig.ra POPA MARIANA. come descritto in premessa;

2) di imputare la spesa ricorrente annuale di € 10000 al cap. 2251/00 , bilancio corrente ;

3) che i conduttori si impegnano ad accettare e rispettare le clausole contenute nel contratto e nel relativo regolamento per la disciplina degli assegnatari;

-di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di conseguenti, la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per la prescritta attestazione di regolarità contabile;

-la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione e relativa pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to rag. Rachele Mastrantoni

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di LATINA

TIPOLOGIA CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno duemilatrecento, il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO, in Priverno, nella sede comunale/notarile di Priverno

Si sono costituiti:

da una parte la sig.ra Mastrantoni Rachele, nata a Priverno il 28.11.1948, che agisce nella sua qualità di funzionario del Comune di Priverno, avente il numero 80005330594 di codice fiscale ed il numero 01308200599 di partita IVA, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta ai sensi dell'art. 23 lettera g) dello Statuto del Comune;

dall'altra parte La sig.ra POPA MARIANA nata a SILISTEA NOVA (ROMANIA) il 05.12.1975,

residente a Priverno in P/ZZA GIOVANNI XXIII°, 5 (domiciliata in via Circonvallazione Nord, 11), avente cod. fiscale: PPOMRN75T45Z129H

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

Premesso che con decreto n. 1 in data 03.10.2012 il Comune di Priverno, in persona della sig.ra Rachele Mastrantoni, Responsabile del Servizio 2, ha assegnato alla sig.ra POPA MARIANA un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per se e per il suo nucleo familiare così composto:

-dall'assegnatario, dal MARITO E N. 4 FIGLI.

Tanto premesso, che diventa parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Il Comune loca all'assegnatario, intendendosi per tale i/il soggetto/i sopra indicati, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Priverno, via LARGO VOLPE, N. 2 Piano 1 di mq. 105;

Art. 2) Il presente contratto di locazione ha decorrenza dal 01.06.2013 e rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salvo i casi di risoluzione di cui alla Legge Regionale e/o ai Regolamenti vigenti e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 3) Il canone annuale di locazione, da corrispondersi a mezzo di bollettino di c/c postale dietro invito di pagamento da parte dell'Ente, determinato ai sensi delle disposizioni vigenti della Legge Regionale e/o Regolamenti, salvo successive modifiche ed integrazioni in euro 120,26, oltre agli oneri accessori;

Art. 4) Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone d'affitto e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dal presente contratto e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate stabilite;

Tale somma verrà restituita solo al termine della locazione e non potrà in nessun caso essere imputata in conto fitti;

Art. 5-A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'assegnatario versa la somma infruttifera di € 2004 pari a due mensilità del canone di locazione, a titolo di deposito cauzionale.

Tale somma verrà restituita solo al termine della locazione e non potrà in nessun caso essere imputata in conto fitti;

Art. 6-L'assegnatario decade dall'assegnazione e il presente contratto è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte del Comune delle fattispecie previste della L.R. e/o da regolamenti vigenti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, qualora si accertasse la cessione, del tutto o in parte dell'alloggio a persone non facente parte del proprio nucleo familiare, oppure qualora si verificasse la non stabile abitazione nell'alloggio senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Priverno giustificata da gravi motivi.

Art. 7- Il Comune dichiara di consegnare l'alloggio in buono stato di conservazione e manutenzione ed idoneo all'uso convenuto, ed in tale stato l'assegnatario l'accetta e ne diviene custode, dichiarandolo idoneo alle proprie esigenze. Al termine della locazione l'immobile dovrà essere riconsegnato nell'identico stato ricevuto, salvo il deperimento d'uso. Ogni eventuale riserva in ordine alla riconsegna dovrà essere eccepita per iscritto dal Comune e risultare nel verbale di riconsegna.

Art. 8- L'Assegnatario non può opporsi alle visite dell'alloggio ordinate dal Comune, quando questo voglia assicurarsi della buona conservazione dei locali e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale, né può opporsi all'esecuzione, nei locali medesimi e nelle parti comuni, delle opere di riparazione, modificazione, miglioramento, restauro ritenute necessarie dal Comune.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1584 del C.C., l'assegnatario, in occasione dell'esecuzione delle suddette opere, non potrà pretendere alcun risarcimento in caso di diminuzione del godimento dell'alloggio.

Art. 9- L'Assegnatario si obbliga ad usare correttamente l'alloggio, i servizi e le parti comuni, osservando scrupolosamente le disposizioni dell'apposito Regolamento Condominiale sottoscritto per accettazione del Conduttore ed

allegato al presente contratto. L'Assegnatario, si impegna altresì, ad accettare tutte le modificazioni ed integrazioni che il Comune vi potrà introdurre.

Art. 10-E' vietato all'assegnatario di apportare migliorie, addizioni o innovazioni all'alloggio locato senza il preventivo consenso scritto del Comune.

In caso di violazione del divieto, di cui al primo comma, il Comune potrà esercitare la facoltà di esigere la rimessa in pristino dell'alloggio ovvero di ritenere i miglioramenti, le addizioni e le innovazioni senza che l'assegnatario possa pretendere alcuna indennità o rimborso di spese. I miglioramenti eseguiti nell'alloggio dell'assegnatario, debitamente autorizzati, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà del Comune, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 del C.C.

Art. 11-L'Assegnatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, per fatto, omissione e colpa di altri inquilini o di terzi in genere. L'assegnatario è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato sia all'alloggio che allo stabile per colpa sua, di persone con lui conviventi o dal lui stesso chiamate per incombenze di qualsiasi genere.

Art. 12- L'assegnatario si obbliga ad assumere a proprio carico le riparazioni di piccola manutenzione di cui all'art. 1609 del C.C.

Art. 13-Le spese di stipulazione del presente contratto sono a carico esclusivo dell'assegnatario.

Le spese di registrazione e spese annuali del presente contratto di locazione sono a carico del locatore e dell'assegnatario in parti uguali.

Art. 14- Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e a quelle in tema di edilizia residenziale pubblica.

Art. 15-Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente:

Il Comune nella propria sede; l'assegnatario dell'alloggio locatogli. Per ogni controversia inerente al presente contratto, competente è il Foro di Latina.

Ai sensi e per gli effetti dell'ART. 1341 del codice civile dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,113,14,15,16.

L'ASSEGNETARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Priverno, lì

Il Responsabile del 2° Dipartimento

f.to rag. Rachele Mastrantoni

f.to sig.

www.AlboPretorionline.it 12/06/13

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal _____;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la sig. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, 22/05/2013

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO**
f.to RAG. RACHELE MASTRANTONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile viene registrato sul bilancio 2013i.

Priverno, li 22/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 23/05/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorionline.it 12/06/13